

Alla luce del provvedimento di questo Tribunale del 3 luglio 2013, in relazione alla modifica apportata all'art. 2751 bis n. 5, ed a far tempo dalla sua modifica come più volte ritenuto dalla Corte di Cassazione, si formula la seguente tabella riassuntiva dei criteri per il riconoscimento del privilegio artigiano:

LIMITI DIMENSIONALI MINIMI SOTTO I QUALI IL PRIVILEGIO È SEMPRE RICONOSCIUTO:

Non superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 1 della legge fallimentare

LIMITI DIMENSIONALI MASSIMI SOPRA I QUALI IL PRIVILEGIO NON È MAI RICONOSCIUTO

Superamento dei limiti dimensionali dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443, modificata ed integrata con legge 20 maggio 1997 n. 133.

Art. 4. - Limiti dimensionali

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.

LIMITI INTERMEDI

Per ogni socio artigiano (oltre il primo) volume d'affari euro 100.000 (oltre il limite minimo di 200.000 euro)

Per ogni lavoratore subordinato euro 50.000.

(es. 2 soci, senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 300.000
3 soci senza lavoratori subordinati, volume d'affari compatibile 400.000, ecc.)
(es. 3 soci + 3 lavoratori volume d'affari compatibile 550.000 per effetto della somma del limite di euro 400.000 per i soci e di euro 150.000 per i lavoratori).

Il Presidente della Sezione Fallimentare

39/12 RG

IL TRIBUNALE DI VERONA

composto dai seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1) dott. Fernando Platania | Presidente |
| 2) dott. Francesco Fontana | Giudice rel. |
| 3) dott.ssa Silvia Rizzuto | Giudice |

a scioglimento della riserva;

rilevato che, stante la necessità di accertare preliminarmente i soggetti che possano vantare il privilegio artigiano (rilevante sia in termini più ampi di fattibilità del concordato in relazione alle prospettate percentuali di soddisfacimento dei creditori, sia al fine di più immediata rilevanza dell'ammissione al voto), è stato differito l'inizio delle operazioni di voto;

letta la relazione del Commissario Giudiziale ex art. 72 LF e le relative osservazioni depositate dalla società ricorrente;

rilevato che il Commissario Giudiziale, facendo applicazione della nuova formulazione dell'art. 2751 bis nr. 5 cc (come introdotto dal DL 9.2.2012 nr. 5, convertito nella legge 4.4.2012 nr. 35) e considerando la riconoscibilità del privilegio artigiano sulla base della sola iscrizione nel relativo albo della Camera di Commercio (ovviamente "ratione temporis" in ragione della data di entrata in vigore della nuova normativa), ha modificato la qualifica del credito delle ditte Battistoni Ivan, F.lli Melchiori Snc, Gorbuleac Ion, Marconi Pietre Snc, Officina del Ferro di Redolfi qualificando le stesse come creditori assistiti dal privilegio in esame e non – come invece rappresentato nel ricorso per concordato preventivo – come creditori chirografari;

ritenuto che la mera iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non vale, pur nella vigenza della nuova normativa, ad attribuire la qualifica di artigiano, quanto meno ai fini del riconoscimento del privilegio codicistico; differente considerazione, anche se irrilevante per il caso in esame, vale per

le ulteriori conseguenze (quali ad esempio quelle concernenti la fruibilità delle provvidenze previste dalla legislazione regionale di sostegno) ricollegabili all'attribuzione della qualifica artigiana dell'impresa;

ritenuta la necessità di accertare in concreto se il soggetto creditore possenga o meno le caratteristiche previste dalla legge quadro in materia (L. 8.8.1985), fornendo al Commissario Giudiziale i seguenti criteri identificativi, riferiti sia al volume di affari espresso dal soggetto sia ai limiti dimensionali previsti dall'art. 4: volume d'affari (criterio ritenuto pertinente ed affidabile da questo Tribunale) non superiore agli €. 200.000,00 annui determinante il riconoscimento del privilegio (salvo quanto subito appresso indicato relativamente ai limiti dimensionali dell'impresa); quantificazione in €. 100.00,00 per socio ed in €. 50.000,00 per dipendente al fine della valutazione del giudizio di prevalenza del fattore lavoro su quello capitale di cui all'art. 3 comma II° L. 443/85 cit.; considerazione dei limiti dimensionali stabiliti dall'art. 4 L. 443/85 cit. per tipologia di impresa (lo sforamento relativo varrà automaticamente ad escludere il privilegio in esame);

ritenuta pertanto la necessità che il Commissario Giudiziale, sulla base degli indicati criteri direttivi, rediga altra relazione suppletiva identificando i soggetti ai quali riconoscere o meno il privilegio artigiano, al fine di accertare in concreto i soggetti che potranno esprimere il voto sulla proposta concordataria e di valutare la fattibilità della stessa (in ragione delle previste percentuali di soddisfacimento del ceto privilegiato e chirografario);

P. Q. M.

A) invita il Commissario Giudiziale a depositare relazione integrativa ex art. 172 LF, entro la data del 20.9.2013;

B) fissa l'udienza avanti il Giudice Delegato per la data del 3.10.2013 ore 10.00 per la convocazione dei creditori, onerando il Commissario Giudiziale della tempestiva comunicazione agli stessi.

Si comunichi al Commissario Giudiziale e alla società ricorrente.

Verona, 3 luglio 2013

IL PRESIDENTE